

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE
ONLUS AMBULANZE S. CAMILLO

L'anno duemilaventisei, il giorno ventotto del mese di marzo (28/03/2026), alle ore 09.00, presso i locali di Vico Baglio n. 24, in Messina, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'associazione di volontariato "Ambulanze San Camillo ONLUS", giusta convocazione del Consiglio Direttivo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Adeguamento Statuto alla normativa ETS e Iscrizione RUNTS.
- 2) Varie ed eventuali

La presidente, Claudia Castorina fa l'appello dei presenti, e, constatata la mancanza del numero legale, rinvia l'Assemblea alle ore 21,00, in seconda convocazione.

Successivamente, alle ore 21.00, in seconda convocazione, la Presidente fa l'appello dei presenti che risultano essere in n° 17 tutti maggiorenni. Il Presidente dà quindi atto della valida e regolare costituzione dell'Assemblea, avendo accertato:

- 1) che l'Assemblea è stata convocata su delibera presa dal Consiglio Direttivo;
- 2) che l'Assemblea, in prima convocazione, convocata per le odierne ore 09.00, è andata deserta per mancanza del numero legale;
- 3) che sono presenti n° 17 soci aventi diritto a voto tutti maggiorenni;
- 4) che la presente Assemblea, in seconda convocazione, è regolarmente costituita e può quindi deliberare sugli argomenti posti all'O.d.G.

Il Presidente Castorina chiama a fungere da Segretario verbalizzante il socio Panebianco ~~Masoni~~ ^{Masoni}, che accetta.

Si passa così a discutere sul punto posto all'O.d.G.

- 1) Adeguamento Statuto alla normativa ETS e Iscrizione RUNTS.

La Presidente espone all'Assemblea la necessità di adeguare lo Statuto sociale alle disposizioni del D.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche, al fine di permettere all'ente l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e l'acquisizione della qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS).

Le modifiche effettuate sono finalizzate esclusivamente all'adeguamento dello statuto alle disposizioni inderogabili del CTS, D.Lgs. 117/2017, e pertanto la registrazione dello stesso beneficia dell'esenzione dall'imposta di registro e di bollo ai sensi dell'art. 82, cc. 3 e 5 del medesimo decreto.

Ciò detto la Presidente legge ai presenti l'intero statuto evidenziando le modifiche ed invita l'Assemblea a deliberare in merito.

L'Assemblea, dopo aver preso visione del testo del nuovo Statuto conforme alla normativa vigente, discute i punti e udito il parere favorevole dei presenti,

DELIBERA

1. di approvare il nuovo Statuto Sociale – che si allega al presente verbale sotto la lettera "A" per costituirne parte integrante e sostanziale – il quale recepisce integralmente le norme del D.lgs. 117/2017, trasformando l'Associazione in ODV con la denominazione "Ambulanze San Camillo Associazione di Volontariato ETV" in sigla "Ambulanze San Camillo ODV-ETV". Gli acronimi "ODV" ed "ETV" potranno essere utilizzati dall'Associazione soltanto dal momento dell'iscrizione nella apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), prendendo atto della cessazione della qualifica di ONLUS regolarmente iscritta all'Anagrafe unica dell'Agenzia delle Entrate con codice fiscale 97060750839

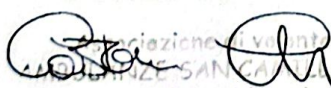
2. di dare alla Presidente mandato pieno ed esclusivo per:

- a) Sottoscrivere il nuovo statuto e il presente verbale.
- b) Presentare istanza di iscrizione al RUNTS, tramite il portale telematico, entro i termini di legge.
- c) Provvedere al deposito del nuovo Statuto presso l'Ufficio RUNTS competente.
- d) Apportare al presente verbale ed allo statuto eventuali modifiche o integrazioni meramente formali che venissero richieste in sede di registrazione dall'Ufficio RUNTS competente.

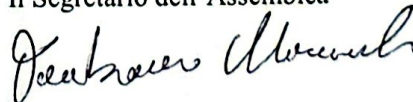
A questo punto, alle ore 22.00, esaurita la discussione sul punto posto all'O.d.G. e non essendoci altri soci iscritti a parlare, la Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.

Del che il presente verbale che dopo chiara lettura viene approvato all'unanimità.

La Presidente dell'Assemblea


ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
"AMBULANZE SAN CAMILLO" ONLUS
(Il Presidente)
Castorina Claudia

Il Segretario dell'Assemblea





agenzia
Contrattato

Direzione Provinciale di Catania

Ufficio Territoriale di Giare

IO REGISTRATO IL 13 1 MAR 2026

N 165 SERIE 3

TO C BSCTR



OFFICIALE
Pietro Caruso

(Firma in delega del Direttore Provinciale
Giare)



STATUTO
dell'Associazione di Volontariato
"Ambulanze San Camillo Associazione di Volontariato ETS"

TITOLO I – DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

Art. 1

L'Associazione è costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (D. Lgs. 03/07/2017 n. 117), una associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione "Ambulanze San Camillo Associazione di Volontariato ETS", in sigla "Ambulanze San Camillo ODV-ETS", da ora in avanti detta "associazione".

Gli acronimi "ODV" ed "ETS" potranno essere utilizzati dall'Associazione soltanto dal momento dell'iscrizione nella apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)..

Art. 2

L'Associazione ha sede nel Comune di Messina, via Baglio n. 24 e potrà trasferire la sede sociale e/o istituire sedi secondarie e similari in tutto il territorio del Comune di Messina su delibera del Consiglio Direttivo. Per il trasferimento della sede sociale al di fuori del territorio di tale Comune, sarà necessaria la delibera dell'Assemblea Straordinaria dei soci.

Art. 3

L'Associazione ha durata illimitata, salvo scioglimento deliberato nelle forme stabilite dal presente statuto o dalla legge.

TITOLO II - SCOPI

Art. 4

L'Associazione, che non ha fine di lucro, neanche indiretto, e persegue, esclusivamente, scopi di solidarietà sociali, si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, delle attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. Essa intende operare come organizzazione di volontariato (ODV) iscritta nell'apposita sezione del RUNTS.

Specificatamente l'associazione ha per scopo prestazioni rese nell'ambito di cui all'art. 5 comma 1 lettera b, del D.Lgs. 117/2017, interventi e prestazioni sanitarie dirette ad arrecare benefici a terzi. In particolare l'associazione si propone di effettuare prestazioni di trasporto di malati fisici o psichici con veicoli all'uopo equipaggiati.

Essa potrà, altresì, nel rispetto degli scopi istituzionali, organizzare corsi di formazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19/05/2021 n. 107.

L'associazione è apolitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro e, pertanto, non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, salvo che la destinazione o la distribuzione imposte dalla purché non in contrasto con D.L. 117/2017. L'associazione, per il perseguimento dei suoi scopi potrà stipulare apposite convenzioni con enti pubblici, enti locali, aziende sanitarie ed ospedaliere ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 22/1994

Art 5

Nell'esercizio delle sue attività l'Associazione dovrà garantire la massima serietà mediante il lavoro di gruppo in piena corresponsabilità. Per i soci ed i volontari ed in relazione alle attività svolte, essa stipulerà una polizza di assicurazione per la responsabilità civile, per gli infortuni e per le malattie nel rispetto della normativa nazionale e regionale.

TITOLO III – SOCI-VOLONTARI

Art. 6

La disciplina associativa dell'associazione è improntata all'uniformità del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa

Possono aderire all'associazione, senza discriminazione alcuna, le persone fisiche, altre ODV e, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle ODV associate, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

La qualifica di socio viene assunta a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Art. 7

I soci sono tenuti a contribuire alla vita dell'Associazione con la quota di iscrizione ed i contributi associativi nella misura determinata dall'Assemblea.

Ai soci possono essere rimborsate le spese vive effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo, tali spese possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. I metodi di rimborso dei soci non possono prescindere da quanto disposto dall'Art. 17 D.Lgs. 117/2017. L'eventuale beneficiario della prestazione volontaria non deve retribuire l'attività che in tutti i casi è esclusivamente di natura solidaristica.

La qualità di socio volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato, autonomo o altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Art. 8

Chi intende essere ammesso come socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, che delibera motivando l'eventuale diniego.

Gli associati hanno diritto di:

- esercitare il diritto elettorale attivo e passivo per tutte le cariche sociali se maggiorenni. I soci minorenni saranno rappresentati in assemblea e negli altri organi collettivi da chi esercita la potestà parentale, il quale godrà dell'elettorato attivo ma non passivo se non socio;
- partecipare alla gestione dell'associazione secondo le modalità stabilite dal presente statuto e dalle deliberazioni dell'Assemblea e comunicando per tempo le eventuali ragioni che ne impediscano la partecipazione;
- prendere parte a tutte le manifestazioni e le attività organizzate dall'Associazione;
- essere assicurati durante l'attività di volontariato svolta, a norma dell'art. 18 D.Lgs. 117/2017 e della Legge Regionale 22/1994 in quanto applicabile, secondo i parametri del Decreto Ministeriale 6 ottobre 2021. L'obbligo assicurativo si applica a tutti i volontari che prestano attività, indipendentemente dal fatto che siano soci o meno dell'OdV. L'obbligo sussiste sia per i volontari iscritti nel "Registro dei volontari", vidimato ai sensi della Nota ministeriale n. 12675 del 14/09/2022, sia per quelli occasionali.
- prendere visione della contabilità, dei registri, dei verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo facendone richiesta scritta, anche non motivata.

Gli associati si obbligano a:

- corrispondere le quote associative deliberate annualmente dall'Assemblea;
- osservare lo Statuto, le delibere e gli orientamenti adottati dai competenti organi sociali;

- prestare il lavoro preventivamente concordato in modo personale, spontaneo e gratuito;
- contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea dei Soci e dal Consiglio Direttivo;
- partecipare pienamente alla vita sociale, riunioni e assemblee dell'associazione.

Tutti coloro che intendono far parte dell'associazione quali soci dovranno, dopo aver preso visione dello statuto, redigere una domanda su apposito modulo predisposto dal Consiglio Direttivo. La domanda, comprendente le generalità, deve essere firmata dal richiedente, datata e numerata progressivamente secondo la numerazione riportata sul Registro dei soci. Tale registro deve essere tenuto secondo le norme ed i regolamenti vigenti. In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere firmate anche dall'esercente la potestà parentale.

Il Consiglio Direttivo prima della convocazione di ogni Assemblea deve deliberare in merito alle domande ricevute.

Art. 9

Il socio cessa di appartenere all'associazione per recesso, decadenza, esclusione, morte.

Può recedere mediante comunicazione scritta il Socio che non intenda continuare a partecipare all'attività dell'Associazione. Il recesso diventa operativo alla presentazione della comunicazione.

Il Consiglio Direttivo può dichiarare la decadenza del Socio:

- a) che non partecipa in alcun modo alle attività dell'Associazione;
- b) che non è in regola con il pagamento delle quote da almeno sei mesi, restando impregiudicato il diritto dell'Associazione a riscuotere le quote maturate.

Al socio decaduto deve essere inviata immediata comunicazione con indicazione dei motivi della decadenza. Il socio, con motivazioni scritte, da presentare all'Associazione entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere il riesame della delibera di decadenza, in tal caso la questione sarà sottoposta alle decisioni della prima Assemblea dei soci immediatamente successiva.

Il Socio può essere escluso quando:

- a) fomenti dissidi o disordini tra i soci;
- b) non osservi i regolamenti interni e le deliberazioni prese a norma di statuto;
- c) non adempia agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che al socio sia stato contestato per iscritto il fatto che giustifica l'esclusione, con assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni. In caso di presentazione delle controdeduzioni la questione sarà sottoposta alle decisioni della prima Assemblea dei soci immediatamente successiva.

Art. 10

I versamenti, a qualunque titolo effettuati, non sono rivalutabili né ripetibili, e anche in caso di scioglimento dell'associazione o di morte dell'associato, o di suo recesso od esclusione, non può, quindi, farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato. I versamenti, a qualunque titolo effettuati, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per atto tra vivi né a causa di morte.

TITOLO IV – PATRIMONIO – ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 11

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a) contributi degli aderenti
- b) contributi di privati
- c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzate esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi di organismi internazionali
- e) donazioni e lasciti testamentari

- f) rimborsi derivanti da convenzioni
- g) entrate derivanti da attività diverse che non devono superare il 30% delle entrate complessive o il 66% dei costi complessivi. I proventi delle attività non potranno essere, in nessun caso, divisi tra gli associati, neanche in forma indirette ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento degli scopi sociali.
- h) Raccolta fondi gestiti senza mezzi professionali, anche tramite la vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito o la vendita di beni prodotti dai volontari, in assenza di organizzazione professionale.

I proventi delle attività non potranno essere, in nessun caso, divisi tra gli associati, neanche in forma indirette.

L'esercizio sociale va dallo 01 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente nelle forme previste dalla legge e quello preventivo per il successivo esercizio; entrambi devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

I bilanci dell'Associazione saranno pubblici ed essi debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione.

TITOLO V – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 12

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente
- L'Organo di controllo e revisione nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria.

La struttura dell'Associazione è trasparente e democratica. Tutte le cariche sono elettive e gratuite ad eccezione di quelle professionali necessarie per il funzionamento dell'Organo di controllo..

CAPO I – ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 13

I soci sono convocati in Assemblea Ordinaria dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno due volte l'anno e cioè entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo (che dovrà essere depositato telematicamente nel RUNTS entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale), ed entro il 31 dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo. L'Assemblea è convocata, inoltre, dal Presidente del Consiglio Direttivo tutte le volte che lo ritenga opportuno ovvero quando ne faccia richiesta scritta almeno un decimo dei soci.

Art. 14

Hanno diritto di intervenire in Assemblea i soci iscritti nel registro degli associati da almeno tre mesi, in regola con il pagamento delle quote sociali. Ogni associato ha diritto a un solo voto, indipendentemente dall'attività svolta o dall'apporto dato all'associazione.

I soci possono farsi rappresentare, per delega scritta, da altri soci ma ciascun socio non può rappresentare più di altri due soci.

Al Presidente dell'Assemblea spetta constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervento in Assemblea dei soci.

Art. 15

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, l'Assemblea procede alla nomina di un Presidente. Delle riunioni e delle deliberazioni dell'Assemblea verrà redatto, su apposito libro, da

tenersi presso la sede dell'Associazione a disposizione dei soci, relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Art. 16

La convocazione dell'Assemblea deve contenere l'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, la data, l'ora ed il luogo della riunione sia in prima che in eventuale seconda convocazione che deve essere fissata almeno a 24 ore di distanza dalla prima.

L'assemblea può essere convocata ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario e anche su richiesta scritta di almeno un decimo dei soci e, in tal caso, il presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 15 giorni dalla convocazione.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti ed avente diritto al voto. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 21 del Codice Civile per gli amministratori ed in caso di scioglimento.

L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- approvare il bilancio o rendiconto consuntivo;
- deliberare sulla destinazione degli eventuali avanzi di gestione, di fondi, riserve o capitale, conformemente a quanto consentito dalla legge e dal presente statuto, ed in ogni caso in diretta attuazione degli scopi istituzionali;
- programmare le iniziative da intraprendere in caso di disavanzo di gestione;
- approvare il bilancio o rendiconto preventivo;
- determinare il numero dei consiglieri componenti il Consiglio Direttivo;
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo e deliberare l'istituzione di altri organi facoltativi;
- approvare il programma generale delle attività, stabilendo le linee guida e autorizzandone la spesa;
- stabilire l'ammontare delle quote associative o di contributi da richiedere agli associati;
- deliberare su tutti gli altri argomenti inseriti nell'ordine del giorno e di competenza dell'assemblea ordinaria;
- stabilire le spese ammissibili di rimborso e le modalità di questo, comunque tracciabile, da riconoscere ai volontari.

L'Assemblea Straordinaria va convocata per deliberare sulle modifiche dello statuto o per lo scioglimento dell'associazione e per la nomina di eventuali liquidatori e la successiva destinazione del patrimonio sociale residuo. L'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i tre quarti dei soci e la delibera avviene col voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei soci e la delibera avviene col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

CAPO II - CONSIGLIO DIRETTIVO – IL PRESIDENTE

Art. 17

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ed un massimo di sette membri, secondo la determinazione dell'assemblea. Il numero dei componenti dovrà essere dispari. Il comitato direttivo elegge al proprio interno il Presidente, un Vice Presidente ed un tesoriere. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 18

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed, in sua mancanza, dal Vice Presidente.

Art. 19

Il tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le verifiche relative, controlla la tenuta dei libri e predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Art. 20 - Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o,

quando, ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi membri.

Art. 21

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 22

Ai membri del Consiglio non spetta alcun compenso, ma solo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni inerenti il loro ufficio secondo le modalità previste nel presente statuto.

Art. 23

Il Consiglio Direttivo provvede alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Esso predispone i regolamenti interni per il funzionamento dell'associazione, soggetti all'approvazione dell'Assemblea e assume tutte le deliberazioni inerenti la gestione dei collaboratori nei limiti previsti dal D.Lgs. 117/2017. In particolare può nominare direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Art. 24

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio.

Art. 25

Nel caso in cui, per dimissioni o altro motivo, vengano a mancare uno o più consiglieri, il Presidente, il Vice Presidente, il Consigliere più anziano o quello rimasto in carica, deve, entro due mesi, convocare l'Assemblea per la sostituzione dei consiglieri mancanti. Nelle more della convocazione dell'Assemblea, il Consiglio Direttivo potrà provvedere esclusivamente alla ordinaria amministrazione.

I consiglieri, così eletti dall'Assemblea cesseranno dalla carica congiuntamente agli altri.

CAPO III – ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE

Art. 26

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al c. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

I componenti dell'Organo di Controllo e Revisione, scelti tra le categorie di professionisti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice Civile, possono percepire un compenso per l'attività svolta, la cui entità è deliberata dall'Assemblea all'atto della nomina. Tale compenso deve essere proporzionato all'opera prestata e alle responsabilità assunte. La percezione di un compenso per la carica è incompatibile con lo status di volontario dell'ente e con la sussistenza di qualsiasi altro rapporto di

lavoro o prestazione professionale retribuita con l'organizzazione, a tutela dell'indipendenza della funzione di controllo.

TITOLO VI - SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 27

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del RUNTS, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

Art. 28

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

**Agenzia
Entrate**

Direzione Provinciale di Catania

Ufficio Territoriale di Giare

ATTO REGISTRATO IL 31 MAR. 2026

N. 165 SERIE 3

ATTO C. BJR-TV



OFFICIALE

**Firma su delega del Direttore Provinciale
(Santo Giunta)**